



**Matteo Corsalini**

(dottore di ricerca in Scienze giuridiche presso l'Università degli Studi di Siena,  
Dipartimento di Giurisprudenza)

**(Non) è stata la mano di Dio.**

**Il film "La Scuola Cattolica" vietato ai minorenni dalla Commissione di  
revisione cinematografica \***

*It was (not) the hand of God.*

*The movie "La Scuola Cattolica" prohibited to minors by the Film Review Commission \**

ABSTRACT. On 4 October 2021, the Italian movie "La Scuola Cattolica" (*The Catholic School*) got a ban on minors under 18 years of age. In this connection, the Italian Film Review Commission argued that the ban was necessary to prevent youth from consuming material deemed to be 'harmful' to their emotional and psychological sensibilities. This paper rejects the commissioners' reasoning, to then introduce and defend the claim that the case of "La Scuola Cattolica" is instead about religiously-motivated movie censorship. Crossing borders between law and anthropology, here the goal is to demonstrate how the grievances behind the screening of "La Scuola Cattolica" concern 'religious insult' rather than advocacy of child protection.

**SOMMARIO: 1. Titoli di testa: introduzione e una premessa di metodo - 2. La vicenda: il caso de "La Scuola Cattolica" - 3. La questione aperta: un divieto amministrativo a tutela del sentimento religioso cattolico? - 4. La decisione: la sentenza del TAR Lazio n. 12795 del 2021 - 5. Titoli di coda: considerazioni conclusive.**

## **1 – Titolo di testa: introduzione e una premessa di metodo**

Nella giornata di venerdì 1 ottobre 2021, la terza sezione della Commissione di revisione cinematografica, organo amministrativo incaricato dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, ha rubricato il film "La Scuola Cattolica" come vietato ai minori anni 18<sup>1</sup>.

---

Contributo sottoposto a valutazione – Article peer evaluated

<sup>1</sup> La pellicola in questione è tratta dall'omonimo romanzo di formazione: E. ALBINATI, *La Scuola Cattolica* (Rizzoli, Milano, 2016). Nonostante questo supplemento di



Il provvedimento ha suscitato forti polemiche da parte dei familiari delle vittime del caso di cronaca a cui il film è ispirato (il così detto 'delitto del Circeo'), nonché da parte delle società di produzione e distribuzione della pellicola. Proprio queste ultime, infatti, con ricorso presentato al TAR del Lazio in data 5 novembre 2021, hanno chiesto, previo annullamento del divieto di visione, la declaratoria del proprio diritto alla proiezione in pubblico del film in oggetto senza alcun limite di età o, tutt'al più, col solo divieto ai minori degli anni 14.

Come si vedrà più nel dettaglio in seguito, il giudice amministrativo ha accolto il ricorso (e, per effetto, derubricato il film a vietato ai minori anni 14) sulla base di parametri esclusivamente procedurali e senza giungere a una pronuncia sulle questioni di diritto sostanziale sollevate dalle parti. Detto altrimenti, l'impossibilità di accertare se il limite di età imposto al film fosse stato effettivamente deliberato a maggioranza assoluta dei commissari di revisione ha costituito, per il TAR, un elemento di giudizio sufficiente per dichiarare il divieto amministrativo viziato e, dunque, nullo. Con questa linea argomentativa, il giudice ha però eluso la questione di merito presentata dalle ricorrenti: e cioè, se l'ambiguità della Commissione nello spiegare i motivi che, a torto o a ragione, renderebbero la visione del film "La Scuola Cattolica" improponibile ai minori di anni 18 costituisce un "grave deficit motivazionale"<sup>2</sup> lesivo della libertà di espressione artistica degli autori. In altre parole, per le società istanti i commissari di revisione non hanno chiarito pienamente le ragioni per cui, a loro dire, certe scene del film contengono una componente di danno rispetto alla sensibilità psichica ed emotiva del minore tale da doverne impedire l'accesso al pubblico più giovane<sup>3</sup>.

---

informazione, l'autore del presente elaborato non ritiene di doversi occupare di quest'opera in quanto estranea all'oggetto del contendere dedotto nei procedimenti amministrativi che verranno illustrati di seguito.

<sup>2</sup> In tal senso TAR Lazio, sent. n. 12795 del 10 dicembre 2021.

<sup>3</sup> Infatti, è proprio la tutela del minore a costituire il principio cardine su cui si è innestata l'attuale legge 14 novembre 2016, n. 220 (la così detta 'legge cinema') che di fatto ha eliminato il metro di giudizio cinematografico della 'tutela del buon costume' della precedente legge 21 aprile 1962, n. 161. In tal senso, **M. RAMAJOLI**, *Cinema e libertà: dalla censura preventiva al movie rating system*, in *Aedon. Rivista di diritto e arti online*, 1, 2018, p. 5. Questo cambio di prospettiva è inoltre coerente con "la centralità data alla protezione dell'infanzia e adolescenza" dalla disciplina europea del mercato dell'audiovisivo (*ibidem*, p. 5). A tal proposito, si veda la Direttiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri



Il quadro appena prospettato è poi complicato dal fatto che il testo integrale del parere attraverso cui la Commissione ha disposto la rubrica de “*La Scuola Cattolica*” a film vietato ai minori di anni 18 non è stato riportato né all’interno della sentenza del TAR Lazio in questione, né da altre fonti ufficiali.

Nonostante ciò, un comunicato stampa a firma Warner Bros., casa di distribuzione della pellicola, ha reso noto al pubblico un frammento del giudizio valutativo che la Commissione ha espresso sul film<sup>4</sup>. Si tratta di una pubblicazione non ufficiale del provvedimento amministrativo che appare, *inter alia*, anche nel *blog* di Alberto Farina, esperto di cinema e, ai tempi dell’evento, commissario presso la terza sezione della Commissione di revisione cinematografica<sup>5</sup>. In assenza di altre informazioni sui criteri utilizzati dai commissari per valutare il film in oggetto, soprattutto quest’ultima fonte si è rivelata utile per raccogliere maggiori elementi su cui innestare il problema di ricerca che verrà proposto in questa sede.

Infatti, il frammento di parere riportato da Farina fa pensare che, dietro a dichiarate (ma immotivate) esigenze di tutela dello spettatore minore, si sia celata, in realtà, l’intenzione sottaciuta dei commissari di restringere l’accesso a un’opera ritenuta offensiva nei confronti dell’istruzione scolastica cattolica. Ecco, allora, come dall’impulso di questo dato si possono prendere le mosse per porre alcune domande.

Innanzitutto, è possibile sostenere che i commissari abbiano disposto il divieto di età per il film alla luce di una valutazione esclusivamente morale, su base religiosa, di certi contenuti della pellicola? E se così fosse, quale situazione giuridicamente rilevante può configurare quest’ipotesi? Più specificamente, anche se non può sembrare immediatamente ovvio: si può pensare alla vicenda de “*La Scuola Cattolica*” come un nuovo episodio sul rapporto già esplorato da dottrina e giurisprudenza tra libertà dell’espressione artistica attraverso il cinema e libertà religiosa (*sub species*: tutela del sentimento religioso)<sup>6</sup>?

---

concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi).

<sup>4</sup> <https://www.warnerbros.it/blog/la-scuola-cattolica-di-stefano-mordini-censurato-il-film-viene-vietato-ai-minori-di-diciotto-anni-una-censura-operata-su-un-film-che-denuncia-la-violenza-sulle-donne/>.

<sup>5</sup> [https://cinema.myblog.it/2021/10/07/chi-ha-paura-di-la-scuola-cattolica/?fbclid=IwAR\\_3UXuCYsc5dw8wCs2YEEhj-8\\_ggtgbAl0HFNP71WLwk6kFsHjRvdDYXITk](https://cinema.myblog.it/2021/10/07/chi-ha-paura-di-la-scuola-cattolica/?fbclid=IwAR_3UXuCYsc5dw8wCs2YEEhj-8_ggtgbAl0HFNP71WLwk6kFsHjRvdDYXITk)

<sup>6</sup> Inteso come “corollario del diritto costituzionale di libertà di religione”. In tal senso Corte cost., sent. n. 329 del 1997. Per un commento a questa sentenza, si veda V. PACILLO, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85*, Giuffrè,



Di fronte a questi interrogativi, lasciati aperti anche dalla più recente sentenza del TAR del Lazio, vale però sottolineare un altro elemento non trascurabile della questione. Dal *blog* di Farina si scoprirebbe infatti che la motivazione contenente la 'valutazione morale' dei commissari sul film è stata sostituita, durante una sessione d'appello a cui lo stesso Farina ha partecipato, da un nuovo parere di secondo grado. Quest'ultimo, a sua volta, avrebbe poi riconfermato il divieto *under 18* per il film, sebbene in termini diversi e privi di qualsivoglia riferimento religioso a sostegno della restrizione. Che questo sia vero o meno, non ci è però dato sapere dal momento che nessuna fonte, ufficiale e non, ha mai diffuso il testo integrale del parere di seconda istanza o brani di esso. Insomma, la strada per la risoluzione del caso de "*La Scuola Cattolica*" è lastricata di numerose incognite che, come si cercherà di dimostrare, comunque non invalidano, ma tutt'al più corroborano, l'ipotesi di ricerca sopra prospettata.

Attraverso una metodologia di ricerca al confine tra diritto e metodo etnografico<sup>7</sup>, si osserverà infatti come proprio questa carenza documentaria costituisca essa stessa un dato (o 'metadato') che emerge in controtuce a sostegno del problema pratico qui individuato: il particolare *favor religionis* che ha indotto i commissari a sostenere un limite di età per il film in oggetto. Detto altrimenti, viene da chiedersi se l'omessa pubblicazione dell'incartamento ufficiale del caso in esame non sia stata pensata proprio per minimizzare 'l'elemento religioso' che parrebbe nutrire la vicenda amministrativa de "*La Scuola Cattolica*".

Questo contributo è strutturato in quattro sezioni.

---

Milano, 2007, pp. 35-36. Per una ricostruzione del dibattito in dottrina circa l'opportunità di ricondurre o meno il sentimento religioso nell'alveo della categoria "libertà religiosa" N. MARCHEI, "*Sentimento religioso*" e bene giuridico. *Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 83 ss.

<sup>7</sup> Brevemente, il metodo etnografico è il metodo dell'antropologia, e cioè quel vasto campo disciplinare in cui fare ricerca consiste nell'osservazione 'di una realtà sociale di cui l'osservatore stesso entra a far parte.' In tal senso M. PAVANELLO, *Fare Antropologia. Metodi per la ricerca etnografica*, Zanichelli, Bologna, 2010, p. III. Si ringrazia Osvaldo Costantini per questo suggerimento bibliografico. Nel processo di osservazione e di ricerca, si può parlare poi di 'etnografia giuridica' con riferimento alla raccolta e alla descrizione di dati 'qualificati come giuridici al triplice livello dei discorsi, delle pratiche e delle rappresentazioni in seno a una data società': vedi N. ROULAND, *Antropologia Giuridica*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 120. Tra i contributi italiani più recenti e significativi sulla contaminazione tra diritto e antropologia è opportuno infine segnalare R. SACCO, *Antropologia giuridica*, il Mulino, Bologna, 2007.



Al fine di tracciare meglio il disegno di ricerca qui prospettato, la *Sezione II* illustrerà con maggior dettaglio i fatti dietro alla vicenda de “*La Scuola Cattolica*”. Da questa ricostruzione sarà poi possibile predisporre il terreno d’indagine, attraverso dati ottenuti anche grazie a contatti con alcuni funzionari della Commissione di revisione cinematografica, in cui esplorare la possibilità di un divieto religiosamente orientato per il film in oggetto (*Sezioni II -III*). Coerentemente con questa ipotesi, sempre nella *Sezione III* si cercherà di dimostrare come la vicenda in commento offra una nuova occasione per tornare a riflettere sul delicato rapporto tra libertà di espressione cinematografica e tutela del sentimento religioso. Seguirà infine un breve commento alla sentenza del TAR del Lazio da cui questo scritto ha tratto il suo spunto iniziale (*Sezione IV*). La *Sezione V* infine conclude.

## 2 - La vicenda: il caso de “*La Scuola Cattolica*”

“La censura”, così si legge nel comunicato stampa pubblicato da Warner Bros., casa di distribuzione de “*La Scuola Cattolica*”,

“viene operata su un film che racconta una [...] grave violenza perpetrata ai danni di due donne, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, un crimine che sconvolse l’intero Paese, ancora vivo nella coscienza collettiva: il delitto del Circeo”<sup>8</sup>.

Certamente, non di censura *tout court* si tratta in questo caso, poiché al film non sono stati applicati tagli o modifiche<sup>9</sup>. Ci si trova di fronte

---

<sup>8</sup> <https://www.warnerbros.it/blog/la-scuola-cattolica-di-stefano-mordini-censurato-il-film-vien-e-vietato-ai-minori-di-diciotto-anni-una-censura-operata-su-un-film-che-denuncia-la-violenza-sul-le-donne/>.

<sup>9</sup> Coerentemente a ciò, è utile ricordare che l’attuale legislazione italiana in materia cinematografica ha abolito del tutto la facoltà del Ministro della Cultura di infliggere tagli, modifiche, o divieti di pubblicazione a un’opera filmica. Si veda, in tal senso il recente comunicato diramato dall’ufficio stampa del Ministero della Cultura che annuncia ‘l’abolizione definitiva della censura cinematografica’ (<https://www.beni-culturali.it/comunicato/20346>). Il totale superamento di quel sistema di controlli *preventivi* (ovverosia applicati alle sceneggiature dei film ancor prima della loro effettiva realizzazione) che ha innervato la storia del cinema italiano sin dai suoi albori rappresenta, dunque, la vera cifra distintiva di questa disciplina. Per un’esauritiva ricostruzione storico-giuridica della vigilanza amministrativa sulla cinematografia in Italia vedi P. CARETTI, *Diritto pubblico dell’informazione. Stampa, radiotelevisione, teatro e cinema*, il Mulino, Bologna, 1994. In una prospettiva comparata, N. PERLO, *Le droit public du cinéma en France et en Italie: 2 tomes*, PUAM, Marseille, 2012.



piuttosto a un provvedimento restrittivo di cui è destinatario il solo pubblico minorenn<sup>10</sup> e che, in tal guisa, comunque per alcuni integrerebbe una forma di ‘censura relativa’<sup>11</sup>. Al netto di ciò, la casa di distribuzione ha soprattutto contestato il giudizio di valore etico-morale sul contenuto della pellicola attraverso cui la Commissione ha formulato il divieto ai minori anni 18.

Così infatti si sono espressi i commissari di primo grado:

“Il Film presenta una narrazione filmica che ha come suo punto centrale *la sostanziale equiparazione della vittima e del carnefice*. In particolare i protagonisti della vicenda, pur partendo da situazioni sociali diverse, finiscono per apparire tutti incapaci di comprendere la situazione in cui si trovano coinvolti. Questa lettura che appare dalle immagini, assai violente negli ultimi venti minuti, viene preceduta nella prima parte del film, da una scena in cui un professore, soffermandosi su un dipinto in cui Cristo viene flagellato, fornisce assieme ai ragazzi, tra i quali gli omicidi del Circeo, un’interpretazione in cui gli stessi, Gesù Cristo e i flagellanti vengono sostanzialmente messi sullo stesso piano. Per tutte le ragioni sopracitate la Commissione a maggioranza ritiene che il film non sia adatto ai minori di anni diciotto”<sup>12</sup>.

L’attendibilità del passaggio suindicato è stata poi confermata da Alberto Farina, allora membro della terza sezione della Commissione di revisione cinematografica, che ha infatti riportato questo stesso estratto all’interno del suo *blog*. Per l’ex-commissario, in particolare, questo brano di testo ha costituito una “motivazione alquanto indifendibile”<sup>13</sup> poiché non è stato in grado del tutto di chiarire, e di indicare in concreto, gli effetti indesiderati che il film avrebbe sullo sviluppo psichico ed emotivo dello spettatore minorenn.

---

<sup>10</sup> La nuova disciplina in materia cinematografica mantiene ferma, infatti, la possibilità di stabilire divieti di visione per i minorenni e distingue, in particolare, tra spettacoli adatti a ogni tipo di pubblico e quelli vietati ai minori di 6, 14 e 18 anni. In tal senso: d.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203, art. 2. Alla luce di ciò, sembra a chi scrive che questa legislazione continui in un modo o nell’altro a subordinare l’espressione cinematografica al vaglio del potere amministrativo (ora attraverso controlli non più *preventivi*, ma *successivi* e a tutela esclusiva dei minorenn).

<sup>11</sup> In tal senso **S. FOIS**, voce *Censura*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano, vol. VI, 1998, p. 718.

<sup>12</sup> <https://www.warnerbros.it/blog/la-scuola-cattolica-di-stefano-mordini-censurato-il-film-viene-vietato-ai-minori-di-diciotto-anni-una-censura-operata-su-un-film-che-denuncia-la-violenza-sulle-donne/> (corsivo dell’Autore).

<sup>13</sup> [https://cinema.myblog.it/2021/10/07/chi-ha-paura-di-la-scuola-cattolica/?fbclid=IwAR3UXuCYsc5dw8wCs2YEEhj-8\\_ggtgbAl0HFNP71WLwk6kFsHjRvdDYXITk](https://cinema.myblog.it/2021/10/07/chi-ha-paura-di-la-scuola-cattolica/?fbclid=IwAR3UXuCYsc5dw8wCs2YEEhj-8_ggtgbAl0HFNP71WLwk6kFsHjRvdDYXITk).



Proprio questo è il punto sollevato anche da Warner Bros. nel suo comunicato stampa. La casa di distribuzione ha infatti espresso una forte critica nei confronti di un divieto scattato da un giudizio inerente soltanto a “elementi tematici del film o a valutazioni di tipo artistico-espressivo” che, così formulato, ha di fatto limitato la libertà artistica e di espressione degli autori. Inoltre, sempre a detta di Warner Bros., la questione è aggravata dal fatto che la “tematica di un film (anche quando la stessa risulti incentrata su *valutazioni teologiche o filosofiche*)”<sup>14</sup> non rientra assolutamente tra i criteri scenico/narrativi che possono determinare un divieto di età ai sensi della precedente (ma ancora in vigore) disciplina sulla revisione cinematografica<sup>15</sup>.

Con il riferimento alle ‘valutazioni teologiche o filosofiche’ contenute nel film, Warner Bros. sembrerebbe finalmente toccare il cuore del problema pratico che si intende affrontare in questo contributo. Da questa espressione si può pensare, infatti, che la direzione artistica della pellicola non abbia voluto portare all’oggi la storia del Circeo attraverso una semplice ricostruzione fattuale dell’accaduto. Infatti, con le sue ‘valutazioni teologiche o filosofiche’, sembra piuttosto che l’intenzione del film fosse quella di proporre allo spettatore contemporaneo anche una chiave di lettura per decifrare la cornice sociale degli anni in cui si consumò l’evento in oggetto. Ma se così fosse, è possibile che proprio tale e presunto uso sociale dell’immagine da parte del regista abbia infastidito la Commissione al punto da portarla a disporre un divieto di età (oltretutto al di fuori dell’ambito di competenza ammessa dal legislatore in materia di revisione cinematografica)? Ed ecco la domanda intrigante: sarebbe allora verosimile credere che il veto di visione abbia a che vedere con ‘l’elemento religioso’ (*id est*, l’educazione cattolica) che innerva la pellicola in oggetto?

Per rispondere a tali quesiti conviene ritornare brevemente alla scena del film in cui un professore di teologia, soffermatosi su un dipinto di Gesù picchiato da sei uomini, offre ai suoi studenti liceali la provocazione intellettuale secondo cui “chi fa del male, lo fa anche a se stesso”<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> <https://www.warnerbros.it/blog/la-scuola-cattolica-di-stefano-mordini-censurato-il-film-viene-vietato-ai-minori-di-diciotto-anni-una-censura-operata-su-un-film-che-denuncia-la-violenza-sulle-donne/>.

<sup>15</sup> Si veda il già citato d.p.r. 11 novembre 1963, n. 2029, art. 9.

<sup>16</sup> Una trascrizione di questa scena del film è disponibile al link <https://www.cineclandestino.it/la-scuola-cattolica/>.



I flagellanti del dipinto diventano così carnefici e vittime allo stesso tempo: una forma di relativismo morale attraverso cui, da quanto si può ricavare dal frammento sopra citato, la pellicola avrebbe cercato di spiegare anche la condizione esistenziale dei responsabili del delitto messo a tema. Fuor di metafora, per i commissari la scena del professore di teologia ha offerto al regista l'espedito narrativo per rappresentare gli stessi aguzzini del Circeo tanto come *carnefici*, quanto *vittime*. Ma vittime di chi?

Vittime delle proprie pulsioni violente, e dunque, proprio come i flagellanti del dipinto a cui i ragazzi sono accostati, di sé stessi? Oppure, da un punto di vista allargato, gli uccisori del Circeo sarebbero anche vittime di un ambiente sociale frustrato (borghese e, soprattutto, cattolico) che ha contribuito ad alimentarne gli impulsi omicidi? Se così fosse, è questo il messaggio velato (ma non necessariamente voluto) dal regista che tanto ha infastidito la Commissione?

Complessivamente, dal materiale fino a ora raccolto una risposta in senso affermativo a quest'ultimo interrogativo si può soltanto dedurre. Infatti, niente di più chiaro e preciso sul punto è emerso dal frammento di parere amministrativo a nostra disposizione. A ogni modo, un elemento più diretto a sostegno di questa lettura parrebbe trovare un'eco nel parere ufficiale sulla pellicola di un altro organo amministrativo: la Commissione Nazionale Valutazione Film, istituto tecnico-pastorale incardinato presso la Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Nella sua 'valutazione pastorale' si legge infatti che:

«La pellicola cerca di mettere a tema una frattura del nostro passato, con l'intento sia di fare memoria dell'orrore sia di rintracciare la genesi del Male [...] Ma è proprio su quest'ultimo punto, probabilmente, che risiede anche una delle debolezze più insidiose dell'opera di Mordini. Sul banco degli imputati, infatti, insieme ai carnefici, finiscono tanto i padri biologici, ritratti come i grandi assenti (e in generale le famiglie poco solide), quanto i padri-educatori, i docenti religiosi che guidano il percorso formativo dei ragazzi. Il carico di colpe viene pertanto ripartito tra i figli "predatori" e l'orizzonte educativo tutto. E questo purtroppo senza appello»<sup>17</sup>.

Insomma, sembrerebbe che entrambe le commissioni abbiano espresso, chi più esplicitamente, chi più velatamente, profonde riserve sull'allusione del film all'educazione cattolica come potenziale concausa dello sviluppo del profilo criminale e represso degli uccisori del Circeo.

---

<sup>17</sup> <https://www.cnvf.it/film/la-scuola-cattolica/> (corsivi dell'Autore).



Da ciò, si può intuire che, per i commissari, il film rischierebbe di offrire allo spettatore più giovane una chiave di lettura troppo critica e generalizzata dell'educazione cattolica, se non addirittura troppo difficile da decodificare in assenza di adeguati strumenti culturali ed emotivi. Non stupisce, allora che da ciò sia conseguita l'imposizione di un limite di età apparentemente motivato da quella "esigenza di tutela morale" del minore che ha caratterizzato la disciplina sulla revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161.

Arrivati a questo punto, sembra a chi scrive che, proprio in questo quadro, la vicenda de "La Scuola Cattolica" lasci aperta un'ipotesi di particolare interesse per il giurista delle religioni che verrà esplorata in quanto segue.

#### **4 - La questione aperta: un divieto amministrativo a tutela del sentimento religioso cattolico?**

Da quanto si può acquisire dal materiale raccolto e riportato nella sezione precedente, non sarebbe così illegittimo ipotizzare che, dietro a effettive esigenze di tutela dello spettatore minore, la *ratio* del limite di età imposto al film sia stata anche quella di restringere l'accesso a contenuti potenzialmente offensivi del patrimonio psicologico ed emotivo dei fedeli cattolici<sup>18</sup>.

Il *battage* mediatico con cui certi esponenti di area cattolica hanno espresso apertamente il proprio dissenso verso la pellicola (subito dopo la sua presentazione alla 78<sup>a</sup> Mostra del Cinema di Venezia, ma prima dell'uscita ufficiale nelle sale) sembrerebbe rafforzare ulteriormente questa ipotesi. Così il film è stato accusato di "generalizzare banalmente e di trascurare, con una lettura superficiale, l'ispirazione etica degli istituti cattolici<sup>19</sup>"; se non addirittura di offrire al pubblico un "dejà vu radical

---

<sup>18</sup> Così inteso, il "sentimento religioso" è una categoria da tener concettualmente distinta dalla "religione in sé e per sé": laddove quest'ultima corrisponde a un certo *patrimonio* dogmatico fatto di "verità rivelate", la prima corrisponde, invece, al *patrimonio* emotivo e psichico (la religiosità) che lega gli individui a una data credenza. In tal senso, si veda E.G. VITALI, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art 402 del codice penale*, CEDAM, Padova, 1964, pp. 102-103. Sempre su questa distinzione, V. PACILLO, *I delitti*, cit., pp. 17-29.

<sup>19</sup> Così il quotidiano cattolico "L'Avvenire" (<https://www.avvenire.it/agora/pagine/la-vergo-gna-dellimpunit-rivivendo-il-delitto-del-circeo>).



chic”<sup>20</sup> denso di “pregiudizio anticattolico”<sup>21</sup> che, per queste ragioni, non avrebbe dovuto beneficiare di alcun finanziamento pubblico a sostegno della produzione cinematografica<sup>22</sup>. A fronte delle critiche di parte cattolica, il regista, Stefano Mordini, ha comunque chiarito che non fosse sua intenzione criticare od offendere l’educazione cattolica in sé. A suo dire, piuttosto, l’obiettivo era quello di raccontare ai più giovani il tema dell’impunità e della violenza di genere nel quadro di quel sistema di imputazione dei reati a sfondo sessuale previsto dal Codice Rocco che, nell’anno dei delitti del Circeo (1975) ancora classificava la violenza carnale come reato contro la morale, e non contro la persona<sup>23</sup>.

Ciò detto, è ora opportuno ricordare quanto già anticipato nell’introduzione di questo contributo: ossia che il giudizio etico-morale dei commissari di prima istanza sulla pellicola è stato sostituito da un nuovo parere di secondo grado. Pur confermando in appello il limite di età imposto al film, preme ribadire, inoltre, che la nuova motivazione ha rettificato le ragioni in altri termini<sup>24</sup>. Tuttavia, come già detto, quali siano stati i nuovi motivi a sostegno del divieto (nonché i criteri attraverso cui è stata assegnata priorità alla tutela dei minorenni nel suo bilanciamento con la libertà artistica degli autori) non ci è dato sapere.

La nuova motivazione, infatti, non soltanto non è stata riportata dalla stampa, ma non è nemmeno acquisibile dal privato cittadino in quanto atto amministrativo ‘non destinato al pubblico’. Così ha sbrigativamente concluso una rosa di funzionari presso la terza sezione della Commissione di revisione cinematografica durante alcune telefonate

---

<sup>20</sup> Così Suor Monia Alfieri, dal 2016 membro della Consulta di Pastorale scolastica e del Consiglio Nazionale Scuola della CEI ([https://www.adnkronos.com/mostra-veneziasuor-alfieri-scuola-cattolica-e-per-i-poveri-no-a-deja-vu-radical-chic\\_5ZuB5BMN7ikoXNIyWLCWee?refresh\\_ce](https://www.adnkronos.com/mostra-veneziasuor-alfieri-scuola-cattolica-e-per-i-poveri-no-a-deja-vu-radical-chic_5ZuB5BMN7ikoXNIyWLCWee?refresh_ce)).

<sup>21</sup> Così Giovanni Baggio, presidente dell’Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Televisione (AIART) (<https://www.agensir.it/quotidiano/2021/9/9/cinema-aiart-la-scuola-cattolica-film-che-induce-alla-cattolicofofia-pregiudizio-pagato-con-il-finanziamento-pubblico/>).

<sup>22</sup> Così Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia – PdF - (<https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/09/07/news/mostra-veneziasuor-alfieri-pdf-grave-associare-scuola-cattolica-a-pregiudizio-circeo--28581405/>).

<sup>23</sup> Si veda a tal proposito l’intervista a Stefano Mordini (<https://www.ilgiorno.it/spettacoli/cinema/la-scuola-cattolica-intervista-a-stefano-mordini1.6771808>).

<sup>24</sup> Questo è quanto emerge dal blog di Alberto Farina, che partecipò in qualità di membro della Commissione di revisione cinematografica alla sessione di appello che confermò la rubrica del film come vietato ai minori di anni 18 (<https://cinema.myblog.it/2021/10/07/chi-ha-paura-di-la-scuola-cattolica/>).



intrattenute con l'autore<sup>25</sup>. Come è noto, è vero infatti che il rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato, *ex lege* 7 agosto 1990, n. 241, al solo interesse concreto, diretto e attuale del soggetto richiedente, e cioè "corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"<sup>26</sup>. Pertanto, per accedere all'incartamento ufficiale de "La Scuola Cattolica", non sembrerebbe sufficiente il semplice interesse "generico" o "diffuso"<sup>27</sup>, incluso quello di carattere accademico-scientifico (come hanno preavvertito alcuni tra i funzionari intervistati).

Su quest'ultimo punto, si potrebbe però ribattere che la stessa attività accademica è riconducibile a certe 'situazioni giuridicamente tutelate', come il libero sviluppo della ricerca (art. 33 Cost.) e tutti quei diritti a esso collegati (quali la libertà di informare ed essere informati *ex art. 21 Cost.*)<sup>28</sup>. Da siffatta lettura costituzionalmente orientata, si potrebbe affermare, allora, che anche il ricercatore accademico ha un interesse concreto<sup>29</sup> all'acquisizione di notizie che, relativamente alle vicende della P.A., farebbe perno proprio sul diritto di accesso a documenti amministrativi previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ma se così fosse, perché mai tanta chiusura burocratica e ritrosia da parte di alcuni commissari anche soltanto a discutere telefonicamente le principali tappe argomentative su cui hanno fondato il divieto di età per la pellicola in oggetto?

A ogni modo, nonostante l'impossibilità per l'autore di accedere direttamente a certe fonti ufficiali de "La Scuola Cattolica", l'indagine di cui sopra rimane significativa, perché comunque lascia aperta l'ipotesi che il divieto *under 18* per il film possa essere stato dettato da un certo *favor religionis* (inteso qui come particolare rispetto del sentimento religioso della maggioranza cattolica italiana)<sup>30</sup>.

---

<sup>25</sup> Per motivi di privacy, i nomi dei commissari in questione non saranno oggetto di diffusione.

<sup>26</sup> Si veda, *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 4848 del 19 ottobre 2017.

<sup>27</sup> TAR Roma, sent. n. 30 del 2012.

<sup>28</sup> Per un ragionamento analogo applicato però al rapporto tra diritto di accesso ai documenti detenuti dalla P.A. e libertà di informazione dei giornalisti, si veda TAR Parma, sent. n. 315 del 7 ottobre 1996; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 570 del 6 maggio 1997; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 4748 del 22 settembre 2014, e TAR Firenze, sent. n. 6458 del 18 novembre 2015.

<sup>29</sup> Da riferirsi, *lato sensu*, alla funzione sociale a cui adempie la ricerca scientifica.

<sup>30</sup> Secondo rilevamenti statici del 2020 sulla religiosità degli italiani, circa il 75% continua a dichiararsi cattolico, mentre la quota di popolazione che si riconosce in una



Anzi, attraverso un semplice “esercizio di immaginazione antropologica”<sup>31</sup>, si può ipotizzare che sia proprio il “non detto, il taciuto o il secretato”<sup>32</sup> a portare in sé la possibilità che la Commissione abbia messo all’opera una forma di censura più o meno “cosciente”<sup>33</sup> di ciò che non è possibile rivelare o discutere in quanto ‘scomodo’ (ovverosia, il suo presunto conformismo morale<sup>34</sup> a un certo sentire cattolico collettivo)<sup>35</sup>. Se si aderisse alle affermazioni ora riportate, il provvedimento restrittivo che ha investito “*La Scuola Cattolica*” potrebbe allora offrire una nuova occasione per tornare a riflettere sul rapporto tra libertà di espressione cinematografica e tutela del sentimento religioso. Per quanto questo non sia del tutto e immediatamente intuitivo, il divieto amministrativo in esame parrebbe infatti rappresentare l’ultimo approdo di una recente tendenza del pubblico potere a punire l’offesa del gruppo religioso *sic et simpliciter* (inteso come collettività *indeterminata* di persone fisiche e non) anche in assenza di vilipendio di soggetti o cose *determinate* o determinabili<sup>36</sup>. Questa tendenza è riconducibile essenzialmente a una recente giurisprudenza di merito e di legittimità sulla quale questo contributo si concentrerà in quanto segue.

Per cominciare, con la sentenza n. 10535 dell’11 dicembre 2008, la Corte di Cassazione aveva chiarito che, ai fini dell’integrazione del reato

---

fede altra alla cattolica o si dichiara ‘senza religione’ corrisponde, rispettivamente, all’8% e 16%. Dobbiamo questi dati a una ricerca condotta dal sociologo Franco Garelli e da cui emerge, spiega l’Autore, che l’identità cattolica in Italia “continua ad essere una costante nazionale, in un paese la cui storia e la cui cultura sono troppo impregnate dalla fede della tradizione per spingerla ai margini sociali”: **F. GARELLI**, *Gente di poca fede. Il sentimento religioso nell’Italia incerta di Dio*, il Mulino, Bologna, 2020, in particolare p. 43, p. 47 e p. 51.

<sup>31</sup> Si ringrazia Osvaldo Costantini per aver suggerito all’autore questa espressione.

<sup>32</sup> Sul punto **M. PAVANELLO**, *Fare Antropologia*, cit., p. 139.

<sup>33</sup> **M. PAVANELLO**, *Fare Antropologia*, cit., p. 139.

<sup>34</sup> In un simile ordine di idee si veda **S. McCARTHY JONES**, *The Autonomous Mind: The right of freedom of thought in twenty-first century*, in *Frontiers of Artificial Intelligence*, 2, 2019, p. 6. A detta dell’Autore, “Mental conformity can hence occur through an insidious, non-conscious process of self-censorship”.

<sup>35</sup> Conviene precisare che solo un membro della terza sezione della Commissione di revisione (Alberto Farina) ha votato per la derubrica del film a vietato ai minori di anni 14. In tal senso, si veda il blog dell’ex-commissario: (<https://cinema.myblog.it/2021/10/07/chi-ha-paura-di-la-scuola-cattolica/>).

<sup>36</sup> Questa giurisprudenza è illustrata e discussa in **N. MARCHEI**, *La tutela penale del sentimento religioso dopo la novella: il caso Oliviero Toscani*, in *Media Laws. Rivista di Diritto dei Media*, 1, 2020, pp. 56-68.



di vilipendio ai danni di una confessione religiosa, fosse sufficiente che le offese fossero:

“genericamente riferite alla indistinta generalità dei fedeli, tutelando la norma il sentimento religioso e non la persona (fisica o giuridica) offesa in quanto appartenente a una determinata confessione religiosa”<sup>37</sup>.

La conseguenza immediata (e più problematica) di questa lettura è che il sentimento religioso *individuale* (inteso come l’esperienza religiosa profondamente radicata nell’intimo di “uno specifico titolare, diverso dalla collettività nel suo complesso”)<sup>38</sup> venga rimodulato in un sentire religioso *collettivo*, e cioè dei fedeli tutti e indistinti<sup>39</sup>. Sentimento religioso collettivo, quest’ultimo, la cui protezione parrebbe, in tal guisa, rimandare indirettamente a una forma di tutela più ampia e indeterminata a favore della religione in sé e per sé. Tutto questo, in una linea di continuità con quell’oramai abrogato<sup>40</sup> art. 402 (vilipendio della religione dello Stato) che, in età fascista, aveva a oggetto il pubblico interesse alla protezione del culto considerato in sé stesso (il cattolicesimo quale *instrumentum regni* dello Stato) e non *chi* professava un culto (anche diverso da quello cattolico)<sup>41</sup>.

Nella più recente sentenza n. 1952 del 17 gennaio 2017, quanto detto sopra sembra essere confermato dall’affermazione della terza Sezione penale della Corte di Cassazione, secondo cui il vilipendio consisterebbe proprio nel

“giudizio sommario e gratuito” che ““manifesti un atteggiamento di disprezzo verso *la religione cattolica*, disconoscendo alla istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di

---

<sup>37</sup> Cass. pen., sez. III, sent. 11 dicembre 2008, n. 10535, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2009.

<sup>38</sup> M. D’AMICO, *Una nuova figura di reato: la bestemmia contro la “Divinità”*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1995, p. 3494.

<sup>39</sup> Conviene chiarire che, attualmente, la dottrina penalistica dominante ritiene che perché si abbia una condotta vilipendiosa sussumibile nell’alveo del penalmente rilevante è necessaria proprio l’offesa di una o più persone determinate o determinabili. Sul punto F. BASILE, *I delitti contro il sentimento religioso: tra incriminazione dell’opinione e tutela della libertà di manifestazione del pensiero in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21 del 2018, p. 19.

<sup>40</sup> Così Corte cost., sent. n. 508 del 20 novembre 2000, che dichiarò l’art. 402 c.p. incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 8 Cost.

<sup>41</sup> Per una dettagliata analisi dell’art. 402 c.p. e del suo oggetto di tutela: E.G. VITALI, *Vilipendio*, cit., pp. 75-101.



pregio ad essa riconosciute dalla comunità, e diventi una mera offesa fine a sé stessa”<sup>42</sup>.

A ciò si aggiunga poi che quest’impostazione generosa della giurisprudenza nella tutela della religiosità collettiva (e della religione *sic et simpliciter*) ha trovato conferma, ancora più di recente, anche sotto un altro profilo: quello della critica in materia religiosa. Quest’ultima può essere intesa come quella manifestazione del pensiero che, lungi dall’avere un ostentato carattere offensivo e, dunque, vilipendioso<sup>43</sup>, cerca più semplicemente di interrogarsi problematicamente su certe questioni spirituali. Sotto questo profilo, nella già citata sentenza n. 1952 del 2017 la Suprema Corte ha chiarito infatti che:

“in materia religiosa, la critica è lecita quando si traduca nella espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, risultante da una indagine condotta, con serenità di metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione”<sup>44</sup>.

In quest’ottica, appare chiaro come questa giurisprudenza vada ben al di là del semplice accertamento che la critica (presumibilmente, anche nel campo cinematografico) non ecceda i limiti del decoro e del prestigio di una religione (sfociando altrimenti in vilipendio). Ai fini dell’integrazione del vilipendio punibile, sembrerebbe infatti sufficiente per i ricorrenti dimostrare di avere subito critiche, per così dire, accademicamente infondate in quanto proferite da persone prive di “adeguata preparazione” in materia religiosa. Questo standard di prova, tuttavia, sconta inevitabilmente il fatto che anche la critica alla religione (dotta o meno che sia) trova spazio all’interno dell’art. 19 Cost.<sup>45</sup>. La dimensione individuale del diritto alla libertà di religione rappresenta

---

<sup>42</sup> Riportato da N. MARCHEI, *La tutela penale*, cit., p. 64 (corsivo dell’Autrice).

<sup>43</sup> In tal senso, si veda V. PACILLO, *Buon costume e libertà religiosa. Contributo all’interpretazione dell’art. 19 della Costituzione Italiana*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 64. L’Autore propone una definizione di ‘vilipendio’ inteso come l’insieme delle ‘espressioni di pensiero caratterizzate dall’ostentato disprezzo o dall’offesa’.

<sup>44</sup> Cass. pen., sez. III, sent. n. 1952 del 17 gennaio 2017 (corsivo nel testo).

<sup>45</sup> Più recentemente, in questa direzione le così dette *EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief* hanno chiarito che “the right to freedom of religion or belief, as enshrined in relevant international standards, does not include the right to have a religion or a belief that is free from criticism or ridicule” (il testo integrale è accessibile al link [https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/EN/foraff/137585.pdf](https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137585.pdf)). Sempre in tal senso, si veda inoltre: N. COLAIANNI, *Quando la libertà prevale sulla morale: la pubblicità in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 8 del 2018, p. 4.



infatti la “facoltà dell’individuo di credere a quello che più gli piace, o di non credere, se più gli piace, a nulla”<sup>46</sup>. In tal senso, questa categoria ricomprende e tutela “qualsivoglia esito della libertà di ricerca personale”<sup>47</sup> (accademica e non) in materia religiosa.

Ora è evidente che l’approccio giurisprudenziale di cui si è dato conto sopra manifesta un’accentuata refrattarietà rispetto alla garanzia di un equo bilanciamento tra tutela del sentimento religioso e protezione delle valutazioni critiche della religione (anche scontate e semplicistiche, ma non necessariamente oltraggiose) che ben potrebbero essere scriminate dagli artt. 19 e 21 Cost.

Nel quadro appena prospettato, la recente vicenda de “*La Scuola Cattolica*” sembrerebbe porsi, in particolare modo, nel solco di quell’interpretazione estensiva della categoria ‘sentimento religioso’ (da individuale a collettivo) che, secondo un’attenta dottrina, avrebbe “ripristinato”<sup>48</sup> l’antica fattispecie di vilipendio generico *ex art. 402 c.p.*

Per quel che ci è dato capire, ad avere orientato la decisione dei revisori cinematografici a favore del divieto di visione ai minorenni del film sembrerebbe essere stata infatti la sua paventata carica offensiva verso l’educazione cattolica tutta (nonché verso l’ispirazione etica dei suoi istituti). Tutto questo, però, senza preoccuparsi di identificare le persone (fisiche o giuridiche) o le cose oggetto determinato della presunta offesa. Proprio l’incapacità dei revisori di illustrare il profilo offensivo delle scene del film per cui si è espresso parere favorevole a una programmazione ristretta a tutela del minorenne (o, *mutatis mutandis*, del sentimento religioso cattolico) ha costituito uno degli argomenti principali su cui, in ultima battuta, Warner Bros e Picomedia S.r.l (la società di produzione della pellicola) hanno fondato il proprio ricorso dinnanzi al TAR Lazio.

---

<sup>46</sup> F. RUFFINI, *La Libertà Religiosa. Storia dell’idea*, Feltrinelli Editore, Milano, p. 11. Sempre in questa prospettiva, Heiner Bielefeldt, ex *Special Rapporteur* per la libertà di religione o di convinzione delle Nazioni Unite, ha sottolineato l’importanza della ‘libertà dalla religione’ (*freedom from religion*) in quanto profilo complementare della più ampia categoria ‘libertà di religione e di credo’: H. BIELEFELDT, *Misperceptions of Freedom of Religion or Belief*, in *Human Rights Quarterly*, 2013, pp. 49-50.

<sup>47</sup> N. COLAIANNI, *Diritto di satira e libertà religiosa*, in N. FIORITA, D. LOPRIENO (a cura di) *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, Firenze University Press, Firenze, 2009, p. 30.

<sup>48</sup> In tal senso: N. MARCHEI, *La tutela penale*, cit., p. 56.



#### 4 - La decisione: la sentenza del TAR Lazio n. 12795 del 2021

Come argomentano le ricorrenti, il cuore della questione sollevata dinnanzi al giudice amministrativo insomma è che:

“Il parere reso dalla Commissione di revisione cinematografica di II grado, non facendo alcuno specifico riferimento alle parti o scene del film alle quali si riferiscono le valutazioni espresse, sarebbe inficiato da grave deficit motivazionale”<sup>49</sup>.

Di qui, dunque, la contestata violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per questa ragione, le società istanti hanno lamentato, in subordine, il fatto che il parere dei revisori fosse viziato da eccesso di potere “per carenza dei presupposti, carenza di istruttoria [...] illogicità, e disparità di trattamento”<sup>50</sup>. Su questa base, le ricorrenti hanno eccepito l’incostituzionalità per vizio di legittimità (*id est* eccesso di potere) della normativa cinematografica su cui si sono fondati i pareri della Commissione<sup>51</sup> rispetto alla libertà di espressione artistica degli esercenti cinematografici (data dal combinato disposto degli artt. 3, 21 e 33 Cost.) e ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

In via ulteriore, le ricorrenti hanno constatato che la decisione sulla fascia d’età da applicare a “*La Scuola Cattolica*” avrebbe dovuto essere stata presa dall’attuale Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche (nominata con un recente provvedimento del Ministero della Cultura nel 2021)<sup>52</sup> e non dalla terza sezione della Commissione di revisione. Questo in realtà non è stato possibile poiché il giudizio sulla pellicola in esame era intervenuto in una fase in cui non era stato ancora approvato il regolamento necessario a rendere operativo il nuovo organo di classificazione<sup>53</sup>. In questi termini, in assenza della normativa

---

<sup>49</sup> TAR Lazio, sent. n. 12795 del 2021, cit.

<sup>50</sup> TAR Lazio, sent. n. 12795 del 2021, cit.

<sup>51</sup> Si fa riferimento, in particolare, “all’illegittimità dell’art. 9 d.P.R. n. 2029/1963, dell’art. 5 l. n. 161/1962 e degli artt. 11 e 13 d. lgs. n. 203/2017”: TAR Lazio, sent. 12795 del 2021, cit.

<sup>52</sup> La Commissione è stata istituita con d.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203, ma i suoi componenti sono stati ufficialmente nominati solo quattro anni dopo, con d.m. 2 aprile 2021, n. 151.

<sup>53</sup> Tale regolamento è stato infatti approvato più tardi rispetto ai fatti della vicenda amministrativa in esame, con decreto direttoriale 18 ottobre 2021, rep. 2839:



regolamentare, le vecchie commissioni per la revisione cinematografica hanno continuato a esercitare le proprie funzioni di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161<sup>54</sup>.

A ogni modo, ad avviso delle ricorrenti, in assenza del regolamento necessario a rendere operativo il nuovo organo di classificazione cinematografica, la vecchia Commissione di revisione avrebbe dovuto esercitare solo ed esclusivamente le sue funzioni di rilascio dei nulla osta, ma non anche quelle “relative ai criteri da seguire per la classificazione di un’opera cinematografica come vietata o meno ai minori”<sup>55</sup>.

Inoltre, la pretesa dei revisori cinematografici di esercitare una competenza attribuita per legge ad altro organo (tuttavia non ancora operativo ai tempi dell’evento) risulterebbe essere in violazione dei criteri fissati dalla disciplina normativa vigente al momento del fatto : la legge 21 aprile 1962, n. 161 (con il relativo regolamento d’esecuzione, d.p.r. 11 novembre 1963, n. 2029). Come già ricordato, ai sensi di quest’ultimo, infatti, la mera tematica di un film non rientra tra i criteri scenico/narrativi che possono determinare un divieto di visione ai minori. Di conseguenza, le ricorrenti hanno sostenuto che il film “*la Scuola Cattolica*” avrebbe dovuto essere accessibile “anche dai minori degli anni 18 in quanto compatibile con la “particolare sensibilità dell’età evolutiva” degli stessi, nonché con l’esigenza della loro “tutela morale”<sup>56</sup>.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 7 dicembre 2021, la seconda sezione *quater* del TAR Lazio accoglieva il ricorso presentato da Warner Bros e Picomedia S.r.l e disponeva la derubrica de “*La Scuola Cattolica*” a film vietato soltanto ai minori di 14 anni.

Se non si può non concordare con le argomentazioni con cui il TAR ha raggiunto questa decisione (di cui si dirà a breve), è necessario comunque ricordare che il giudice amministrativo ha risolto il caso in termini di natura esclusivamente procedurale, senza entrare nel merito della libertà di espressione. La sentenza non contiene infatti alcun richiamo ai giudizi valutativi delle Commissioni di primo e secondo grado (e così sorvola sulla dimensione etico-religiosa del parere espresso dai revisori di prima istanza). Il giudice amministrativo non si è nemmeno

---

(<https://cinema.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/decreto-di-approvazione-regolamento-firmato-con-regolamento.pdf>).

<sup>54</sup> In tal senso, vedi <http://www.cinema.beniculturali.it/commissioni/13/commissione-per-la-cinematografia/>.

<sup>55</sup> TAR Lazio, sent. 12795 del 2021, cit.

<sup>56</sup> TAR Lazio, sent. n. 12795 del 2021, cit.



determinato a sollevare questioni di legittimità costituzionale relativamente al contrasto tra i pareri della Commissione e alcune fondamentali norme parametro che le ricorrenti hanno avuto motivo di ritenere violate (artt. 3, 21, 33 e 97 Cost.).

Il TAR fonda piuttosto il suo intervento sul fatto che il parere sotteso al divieto di visione del film è stato reso dalla Commissione in violazione del *quorum* deliberativo, di cui all'art. 4, secondo comma, della legge n. 161 del 1962, secondo cui "Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei componenti".

Insomma, per rendere valido il parere della Commissione sarebbero serviti almeno 9 voti favorevoli da parte dei 16 membri del collegio (la maggioranza assoluta data dalla metà più uno dei componenti). In quest'ottica, il punto essenziale della sentenza è che non è stato possibile evincere in alcun modo dal complessivo tenore del verbale delle adunanze della Commissione chi abbia votato in senso favorevole al limite di età imposto al film. Il provvedimento sarebbe dunque viziato per assenza delle condizioni necessarie per accertare il raggiungimento del *quorum* deliberativo.

Stando così le cose, questo è bastato per disporre l'annullamento del divieto di visione per i minori di anni 18 in esecuzione dei pareri vincolanti resi dalla Commissione di revisione cinematografica. Nonostante il giudice amministrativo abbia così risolto in favore della libertà artistica degli esercenti cinematografici, è utile però ricordare, in conclusione, che, in assenza di una sentenza di merito, la questione circa il delicato rapporto tra libertà di espressione e libertà religiosa è stata di fatto ridotta a una mera questione di *quorum* e di numeri.

## 5 - Titoli di coda: considerazioni conclusive

Questo contributo si è riproposto di ripercorrere la recente vicenda amministrativa attorno al divieto di visione ai minorenni del film "La Scuola Cattolica" per avanzare l'ipotesi che il giudizio dei revisori di primo grado a favore della restrizione abbia risposto anche a una più ampia esigenza di tutela del sentimento religioso cattolico inteso in modo collettivo. Nonostante il verdetto con cui il TAR ha 'scagionato' la pellicola dal fatidico divieto ai minori di anni 18, la questione sembra comunque destinata a rimanere ancora aperta, tanto più che il giudice amministrativo si è astenuto dall'entrare nel merito della libertà d'espressione ristretta dal provvedimento in questione.



In questo modo, il TAR regionale sembrerebbe aver adottato una linea argomentativa cauta, forse anche per esimersi del tutto dal confrontarsi con questioni che sfidano apertamente certi tratti culturali e religiosi radicati nella coscienza collettiva del sistema italiano.

Ciò detto, non è tuttavia da nascondersi che la tesi sostenuta in questo elaborato si è basata su una serie di presunzioni che il lettore più perspicace potrebbe contestare sotto il profilo metodologico<sup>57</sup>. In sostanza, i termini del problema sono i seguenti: in assenza di fonti giurisprudenziali e amministrative dalle quali si possa provare che il divieto di visione della pellicola in oggetto sia stato comminato per tutelare il sentimento religioso dei cattolici in generale, e della Chiesa cattolica italiana in particolare, tutto ciò non si può che *presumerlo*. Sorge quindi una domanda: è possibile, su queste premesse, *presumere* ragionevolmente anche il contrario?

Detto altrimenti, l'obiezione che ci può venir mossa è che, così come v'è una buona probabilità che la Commissione abbia inflitto un divieto 'religiosamente orientato' a "La Scuola Cattolica", è altrettanto possibile che il 'fattore religione' in realtà non abbia avuto alcun peso nella decisione dei commissari. L'obiezione è accolta; e sul punto ci si soffermerà nelle poche righe conclusive che seguono.

La vicenda de "La Scuola Cattolica" assume così sempre più l'aspetto di un enigma che chiede all'autore di cimentarsi con un quesito: se non fosse vero che la Commissione aveva intenzione di proteggere il sentimento dei cattolici, quali potrebbero essere le altre ragioni che hanno portato i commissari a inserire il limite di età per la visione del film?

Per cercare di rispondere a questa domanda potrebbe essere utile tornare brevemente al frammento di parere dei commissari di primo grado in cui, oltre alla famigerata equiparazione vittima/carnefice, i revisori hanno puntato il dito anche contro certe immagini del film "assai violente negli ultimi venti minuti". Insomma, è possibile ipotizzare che per i commissari la parte conclusiva della pellicola contenga scene scioccanti a tal punto da doverne necessariamente escludere i minori dalla visione. Questa spiegazione sembra così promettere la definitiva soluzione del nostro rompicapo amministrativo: è stato il 'fattore violenza' (e non il 'fattore religione') ad avere spinto la Commissione a deliberare per l'apposizione del divieto *under 18* per il film.

Eppure qualcosa non convince: si ha la sensazione, infatti, che questa lettura appenda la *ratio* del limite d'età per la pellicola a un gancio

---

<sup>57</sup> Si ringrazia un revisore anonimo per questa osservazione.



argomentativo troppo semplicistico, se non addirittura anacronistico. Basti pensare all'attuale e sempre più libera fruibilità di contenuti visivi violenti, soprattutto attraverso piattaforme *streaming* e altri contigui, per accorgersi come un divieto di visione possa essere facilmente scavalcato dall'utente minorenne, con la conseguenza di svilirne completamente tutte le presunte garanzie di tutela.

Oggigiorno, sembra dunque che la 'censura' della violenza cinematografica stia scontando tutta la sua arretratezza e debolezza di fronte alle nuove frontiere digitali del '*marketplace of ideas*'<sup>58</sup>. Se è possibile *presumere* che i commissari fossero perfettamente consapevoli di ciò, ecco, allora, come la loro invocazione del 'fattore violenza' a sostegno del divieto *under 18* in fin dei conti non appare del tutto credibile.

---

<sup>58</sup> Dietro all'elaborazione di questa metafora, riconducibile a un'ampia letteratura americana di area giuridico-economica, rimane fondamentale l'opera di **R. POSNER**, *Economic Analysis of Law* (Third Edition, Wolters Kluwer, 1986), pp. 627-638.